

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 115	Sezione: IV
-------------------	--------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro:				
Quantum: anni uno e mesi due di reclusione				
Gradi precedenti				
<p>1° Grado: Con sentenza 6 marzo 2006 il Tribunale di Torino aveva condannato F.B., PO. A., P.D. e J.F; alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione i primi tre e alla pena di anni uno e mesi due, il solo J. per il delitto di omicidio colposo in danno di G.M. e per quello di lesioni colpose gravi in danno di D.P.A. e aveva assolto C.F. dai medesimi reati.</p> <p>2° Grado: La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 14 gennaio 2010, ha parzialmente confermato la sentenza di primo grado ed ha riconosciuto ai soli P. e F. le attenuanti generiche (già riconosciute a tutti gli imputati dal giudice di primo grado) con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante.</p> <p>Precedente giudizio di Cassazione: no</p> <p>Corte di Appello in sede di rinvio: no</p>				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Due operai edili si trovavano ad un'altezza di 27 metri dal suolo su un ponteggio che era in fase di smontaggio per il completamento delle opere di costruzione. A causa del crollo del ponteggio precipitavano al suolo.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: Si 2				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>Sul tema dell'ambito dei poteri impeditivi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori è da premettere che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 2 ha istituito due nuove figure che hanno rilevanti compiti in tema di salute dei lavoratori e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro: il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per la progettazione") e il "coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (denominato anche "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"). Queste figure presentano anch'esse funzioni e obblighi riconducibili al debito di sicurezza e quindi ben possono ritenersi ritenute persone investite di una posizione di garanzia. Entrambi i coordinatori hanno rilevanti funzioni in materia di tutela della salute dei lavoratori. Basti pensare che il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione (art. 4 del D.Lgs. citato) mentre il coordinatore per</p>

l'esecuzione, tra l'altro, verifica sia l'applicazione che l'idoneità del piano di sicurezza, organizza la cooperazione e il coordinamento delle attività, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze proponendo la sospensione dei lavori e disponendola personalmente in caso di pericolo grave e imminente. In particolare il testo normativo ha consentito, tra l'altro, di dare concreta attuazione, nel settore indicato, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, comma 2 che prevede un obbligo di cooperazione e coordinamento tra appaltante e appaltatore nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione la cui promozione, per il comma 3 di questa norma, incombe sul datore di lavoro committente (obbligo escluso soltanto nel caso previsto dall'art. 7, comma 3 u.p. ricordato che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"). Per queste figure non hanno motivo di esistere i dubbi sorti sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al responsabile, e ai componenti, del servizio di prevenzione e protezione per i quali il D.Lgs. n. 626 del 1994 non prevede alcuna sanzione penale nel caso di inosservanza dei loro obblighi. Il D.Lgs. n. 494 del 1996 (art. 21) prevede infatti espressamente sanzioni penali per i coordinatori che siano venuti meno ai loro obblighi. Queste funzioni sono rimaste sostanzialmente inalterate anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 (artt. 91 e 92) che ha parimenti previsto sanzioni penali per la violazione degli obblighi dei coordinatori (art. 158). L'affermazione, anche implicita, sull'esistenza di una posizione di garanzia in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori è del resto costante nella giurisprudenza di legittimità. Si vedano, in questo senso, Cass., sez. 4, 9 luglio 2008 n. 38002, Abbate, rv.241217; 4 giugno 2008 n. 27442, Garbaceo, rv. 240961; 3 giugno 2008 n. 28525, Frutterò, non massimata; 13 marzo 2008 n. 17502, Manco, rv. 239524; 4 marzo 2008 n. 18472, Bongiascia, rv. 240393; 4 aprile 2007 n. 19389, Piatto, non massimata; 25 ottobre 2006 n. 2604, Cazzaroli, rv. 235780; 3 aprile 2003 24010, Cunial, rv. 228565. Alla luce delle considerazioni che precedono non possono dunque sussistere dubbi sull'esistenza di un'autonoma posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione dei lavori anche se è condivisibile l'affermazione del ricorrente secondo cui non rientrava tra i suoi obblighi quello di una continua presenza in cantiere.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4 ^a penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.